A.S. 1397 - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

EMENDAMENTI APPROVATI

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai

fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana"; conseguentemente, al comma 4

aggiungere infine le seguenti parole: "e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione".

2.1 (testo 2)

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

All'articolo 34, comma 2, alla lettera m), aggiungere infine il seguente periodo:

"In particolare la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma,

da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;" Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del

Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e

messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

Consequentemente, dopo il TITOLO I, inserire il seguente:

TITOLO I-bis

MISURE PER TRASPARENZA

E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 2-ter

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di

promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

- 2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza della maggioranza e delle opposizioni.
- 3. La Commissione esprime indirizzi:

sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine

della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli

informativi di supporto della quantificazione nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

sulle metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi

di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di

previsioni a politiche invariate;

sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione

dell'attività pubblica;

su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza

pubblica.

4. La Commissione trasmette le proprie conclusioni alle Commissioni competenti sui profili di finanza pubblica.

Art. 2-quater

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il

Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza

pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegni legge, che nel testo approvato.

I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

Art. 2-quinquies

(Struttura unica di supporto tecnico)

Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono

forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidente della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica.

2.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire, nel secondo periodo, le parole "i sistemi e dli schemi" con le seguenti: "i sistemi e gli schemi".

2.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) definizione di una tassonomia

per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera

a)".

2.5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al coma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci".

2.6

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) aggiungere dopo le parole: "Regolamenti comunitari" le parole: "in materia di

contabilità nazionale e relativi conti satellite,".

2.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "ai fini conoscitivi" aggiungere le altre: "in via sperimentale".

IL RELATORE

Al comma 2 lettera e) sostituire la parola: "partecipate" con l'altra: "controllate" nonché le parole:

"aziende e società", con le altre: "aziende, società o altri organismi".

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), sostituire la parola: "partecipate" con l'altra:

"controllati".

2.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "Commissioni parlamentari competenti"

aggiungere le seguenti: "entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e

con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni

dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal

Governo."

2.11

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: "In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una

relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per

cui l'intesa non è stata raggiunta."

2.12

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere dopo le parole: "è istituito" le seguenti: ", entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge,".

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: "rappresentate" con l'altra: "rappresentante".

2.15

LUSI, MERCATALI, BAIO

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: "giuridico-contabile" con le seguenti: "giuridicocontabile-economica".

2.16

IL RELATORE

Al comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-bis. Il Comitato per i principi contabili agisce

in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, in particolare per le attività di cui all'articolo 2,

lettera h), con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici."

2.17

IL RELATORE

Dopo il comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-ter. Disposizioni correttive e integrative

dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata

in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente

legge e con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1".

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica"

con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettere c) ed e), sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: "contestualmente".

4.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, dopo la parola: "Regioni", le parole: "le Province autonome di Trento e di

Bolzano".

4.2

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Il coordinamento della finanza pubblica, con

riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso

gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio

2009".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Coordinamento della finanza

degli enti territoriali".

5.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro

delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli

obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle Amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

- 2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:
- a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla

crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la

parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di

entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle

eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una

indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici nonché

con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione

dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del

settore statale:

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento,

gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli

indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e

lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto

economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle

amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),

almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di

cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei

quali reca disposizioni omogenee per materia;

- i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.
- 3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).
- 4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere

entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),

del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori

macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1

precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni

degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate

in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende

realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilita.

6. La Decisione quadro di finanza pubblica è corredata dalle relazioni programmatiche per ciascuna

missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta

se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto

dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. In

apposita relazione, allegata al citato disegno di legge deve essere fornita analoga dimostrazione per

tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli

eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando

quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano

ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con

specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni

successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e del tiraggio dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono

tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al cinque

per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.

443, è allegato alla decisione quadro di cui al presente articolo.

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, comma 2, comma 3 lettera d), comma 3 lettera f), comma 4, comma 5,

comma 6, comma 7; sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "e gli eventuali provvedimenti collegati" e l'ultimo periodo del

comma.

6.3

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "regolazioni contabili" inserire le seguenti: "e debitorie".

6.6

IL RELATORE

Al comma 3, lettera d), sostituire, al primo periodo, la parola: "rifinanziate" con la seguente: "determinate" e aggiungere dopo le parole: "ridotte e rimodulate" la seguente: "anche". Al secondo

periodo sostituire la parola: "nella" con le altre: "in apposita" nonché sopprimere le parole da: "alla

data" fino a: "presente legge".

6.7

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sostituire la lettera: e) con la seguente: "e) l'importo complessivo massimo

destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;"

6.8

IL RELATORE

Al comma 3, lettera g), sostituire la lettera con la seguente: "norme che comportano aumenti di

entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi

di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d)".

6.12

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente: "i) le norme di coordinamento, anche dinamico,

della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento

degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le norme necessarie a realizzare il patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009".

6.13

MORANDO, MERCATALI

Al, comma 3, lettera i), aggiungere in fine, il seguente periodo:

<<> A tal fine, sono indicati, a fini conoscitivi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, gli andamenti programmatici dei pagamenti primari correnti delle amministrazioni locali, coerenti con gli andamenti indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-quater), articolati per il complesso delle regioni, delle province, dei comuni e delle altre amministrazioni locali;

6.14

Al comma 7, sostituire le parole: "lo schema di cui" con le parole: "secondo quanto previsto", nonché le altre: "del conto del settore statale e del settore pubblico" con le parole: "e del relativo

conto di cassa". Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "Alla legge n. 639/1949 sopprimere le

parole "ed entro il mese di settembre la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno successivo.".

7.1

IL RELATORE

All'articolo 7, rubrica e comma 1 sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza

pubblica" con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

7.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) – sostituire le parole: "conti pubblici"con le altre: "conto economico e conto di cassa

delle amministrazioni pubbliche" e sopprimere le parole da: "secondo la stessa" fino alla fine della

lettera.

alla lettera b) – sostituire le parole: "e dei conti pubblici" con le altre: "del conto economico delle

amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche".

alla lettera c) – sostituire le parole: "del settore statale" *con le altre:* "amministrazioni pubbliche".

alla lettera d) - sostituire la parola: "partecipate" con la seguente: "controllate".

7.3

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito come segue:

"2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi

e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi

al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità`, nonché sul debito delle amministrazioni

pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al

bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia,

delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e

altre spese per consumi intermedi; c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi."

7.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dell'economia e delle finanze" con le altre: "dello sviluppo economico"nonché le parole: "entro il 31 marzo"con le altre: "entro il 15 aprile".

7.5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: "3-bis. All'articolo unico della legge 21 agosto

1949, n. 639, sostituire la parola "marzo" con "aprile".

7.0.2

IL RELATORE

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo,

secondo comma, lettera r) e terzo comma della Costituzione".

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "articolo 2, comma 1", aggiungere le parole: "e del correlato decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 2".

8.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "d'intesa con," con la parola: "sentita".

8.5

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni per l'anno

2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.".

9.1

IL RELATORE

Al comma 1 dopo la parola: "utilizzando" aggiungere l'altra: "anche".

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) inserire la seguente lettera: "e) effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle

Amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti degli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche

richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno

2003, n. 131.".

Di conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 9 in: "Controllo e monitoraggio dei conti pubblici".

9.3 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 8 ai servizi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire la parola: "Ministro"con la parola: "Ministero".

9.5

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "sui risultati dell" con le altre: "sul conto consolidato di cassa riferito all".

9.6

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema Informativo

delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni." con le altre: "con indicazioni settoriali

sugli enti degli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema Informativo delle Operazione degli Enti pubblici."

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sui risultati conseguiti" con le altre: "sul conto

consolidato di cassa riferito" *e sostituire le parole:* "dalle amministrazioni pubbliche" *con le altre*

"alle amministrazioni pubbliche" *e alla fine aggiungere le parole:* ", nonché sulla consistenza del

debito pubblico".

Sostituire il secondo periodo con il seguente: "La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta

l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

e delle relative forme di copertura".

9.9

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "prevista all'articolo 3, comma 2." con le seguenti: "per sottosettori prevista all'articolo 5, comma 2, lettera b)."; inoltre, aggiungere al comma 3 il seguente periodo: "In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno

che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti

rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni."

9.10 (testo 2)

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare

l'andamento delle entrate tributarie e contributive e pubblicare a cadenza mensile un rapporto su

tale andamento; provvede a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso

d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in

materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativi e alla riscossione.

...

9.11

IL RELATORE

Sostituire i commi 4,5,6,7 e 8 con i seguenti:

- "4. Le Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 5, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
- 5. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità

- e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
- 7. Gli Enti previdenziali privatizzati, le Camere di Commercio, le Autorità portuali, gli Enti parchi

nazionali e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato i

dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile,

luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 7 vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti

con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

- 9. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 4, 5
- e 7 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato

alle Relazioni di cui al comma 3 sono indicate le Amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4." Consequentemente sopprimere il comma 9.

11.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: "fermo restando il numero" le altre: "dei revisori e".

11.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole da: "Le" ad "efficacia" con le altre: "Le leggi regionali approvate in

attuazione dei principi di cui al precedente comma 2 trovano applicazione".

12 2

Al comma 1 sostituire il numero: "11" con "12".

12.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero

dai condoni fiscali e contributivi" con le altre: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale e /o non ricorrenti".

12.8

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di

delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi."

12.9-bis

MORANDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni".

12.10

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché il raccordo con le previsioni tendenziali

del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 5 ed eventuali successivi aggiornamenti. La

relazione tecnica di accompagnamento ai disegni di legge ed emendamenti, se richiesta, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta stessa.".

12.11

II RELATORE

Al comma 4 eliminare le parole: "specifici e rilevanti".

12.11-bis

MORANDO

Al comma 4, dopo le parole: "conto consolidato delle pubbliche amministrazioni," inserire le seguenti: "diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare,".

12.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "I dati devono essere trasmessi in formato

telematico".

12.13

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere il quarto periodo.

IL RELATORE

Al comma 11 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per gli enti ed organismi pubblici non

territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza

dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

12.17

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "fermo restando quanto disposto

in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

12.18

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere infine il seguente comma: "14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.". Di

conseguenza sopprimere l'articolo 13, comma 2.

13.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

13.2

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il

termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi

di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel

conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali."

14.2

IL RELATORE

Al comma 2, inserire, dopo le parole: "le Regioni", le seguenti: "e le Province autonome di Trento e

di Bolzano".

15.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: "10 gennaio", con le seguenti: "1° gennaio".

16.1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "per la spesa" le seguenti: ", per ciascun Ministero,".

Corrispondentemente al terzo periodo sopprimere le parole: "da ciascun Ministero".

16.2

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ", corrispondente all'unità organizzativa di primo

livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 3".

16.4

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili."

Inoltre, dopo il comma 4, aggiungere i commi:

"4-bis. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di

esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite "oneri inderogabili" ai sensi del comma 4-ter e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per "oneri inderogabili" si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette "spese obbligatorie", ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni de altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari

ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle

così identificate per espressa disposizione normativa.

4-ter. Le spese rimodulabili si dividono in "fattori legislativi" e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 4-bis. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai

sensi del comma 8.

16.5

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: "contabilità nazionale" aggiungere le seguenti: "e dei relativi conti satellite".

16.6

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. E' allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere

conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in

corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali

sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ciascun programma

l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui all'articolo 16, comma 4-bis. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.".

Conseguentemente al comma 8, sopprimere al terzo periodo le parole da: "con distinzione" fino alla

fine.

16.7

IL RELATORE

Al comma 7 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) la Nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non

avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti

esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei

soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due

sezioni: la prima, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance; la seconda, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie.

1. La prima sezione della nota riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a

ciascun Programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei

servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il

documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori

di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di intesa con il Ministro dell'economia e

delle finanze sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa.".

2. La seconda sezione della nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi

riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

stessa nota sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del Programma, gli interventi programmati

con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio".

b) In apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti,

distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri

costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni

economiche alle previsioni finanziarie di bilancio."

16.10

IL RELATORE

Al comma 15 sostituire il riferimento alla lettera e) con l'altro: "lettera q)".

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

"Art. 16-bis. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive ompetenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".

17.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo la parola: "vigente" le altre: ", di cui all'art. 16".

17.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

17.3

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole da: "e degli" fino a: "già approvati".

17.4

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Esso non comporta autorizzazione a riscuotere

le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente".

18.1

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ", con divieto di previsioni basate sul mero calcolo dela spesa storica incrementale,".

18.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine il Ministro dell'economia e delle

finanze tiene anche conto delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 30, comma 2 della presente legge, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui

all'articolo 33-bis, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 33-quater.".

18.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

18.4

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere le parole: "e dagli eventuali provvedimenti collegati".

19.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dalla legge di riordino complessivo della materia" con le altre: "in

base all'articolo 34, comma 2, lettera u-bis".

20.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: "interventi," aggiungere le seguenti: "per trattamenti di

quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico".

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I capitoli, classificati secondo il

contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della

rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli".

20.3

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere dopo le parole: "contabilità nazionale" le altre: "e dei relativi conti satellite".

20.4

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "funzioni-obiettivo di primo e secondo livello" con le

sequenti: "le classi fino al terzo della classificazione COFOG" e sopprimere l'ultimo periodo.

20.5

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: "e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi".

25.1

IL RELATORE

Ai comma 1, 2 e 7 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

25.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "Le amministrazioni e gli enti pubblici" con le altre: "Le amministrazioni pubbliche.

25.3

IL RELATORE

Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: "suddividere" con la parola: "iscrivere".

25.4

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere, dopo le parole: "già state attivate" le altre: "alla data di entrata in vigore

della presente legge".

25.5

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti periodi: "Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel

bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di

spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo."

25.6

IL RELATORE

Al comma 9 sostituire il riferimento: "al comma 1)" con quello "al comma 8)".

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 9, alla lettera f), dopo la parola: "annuali" aggiungere le seguenti: "in formato telematico".

25.8

IL RELATORE

Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: "del finanziamento"con la parola: "definanziamento".

28.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: "fatta eccezione" fino a: "oneri inderogabili"con le altre: ", relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili".

29.1

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: "Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze"

le parole: ", con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto del conto

delle amministrazioni pubbliche".

29.2

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere alla fine le parole: ",fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di

arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui".

30.1

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere dopo le parole: "anno precedente" le altre: ", articolato

per missioni e programmi.".

30.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna Amministrazione una Nota integrativa,

articolata per Missioni e Programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella Nota integrativa

al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni.

2-bis. La prima sezione contiene il rapporto sui risultati. Esso espone l'analisi e la valutazione del

grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7.

lettera a), punto 1. Ciascuna Amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti

nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico

e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun Programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a)."

2-ter. La seconda sezione della nota illustra, con riferimento ai Programmi, i risultati finanziari ed

espone i principali fatti della gestione motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di

spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.

2-quater. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una Nota integrativa che espone le risultanze della gestione."

Conseguentemente sopprimere le lettere r) e s) dell'articolo 34, comma 2.

31.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "a valore".

31.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze

economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano

dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con

quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.".

31.3

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole: "Il disegno di legge di cui al comma 1" con le parole: "Il rendiconto

generale dello Stato" e aggiungere, alla fine dell'ultimo periodo, le parole: "in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia".

32.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "della competente ragioneria" con le altre: "del competente ufficio

centrale del bilancio".

32.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "capo del Dipartimento di cui al periodo precedente" con le altre:

"Ragioniere Generale dello Stato".

33.0.1

IL RELATORE

Alla fine del Capo III (IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO) inserire il seguente Capo e i relativi articoli:

"Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Articolo 33-bis.

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le Amministrazioni centrali dello Stato, al

fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni

stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa,

istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei

nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei Programmi che compongono le Missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità, , di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle

leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero

dell'economia e delle finanze fornisce alle Amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e

agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di

rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 18 e alla

predisposizione del rapporto sui risultati di cui al comma 2-bis dell'articolo 30.

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le Amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 della presente

legge, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli

obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 33-quater. La banca dati raccoglie le informazioni che le Amministrazioni sono tenute a

fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera h). "Art. 33-ter.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le Amministrazioni e sulla base di

criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla

proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed

evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le

funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna Amministrazione abbia la

disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere

azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione cui al presente articolo sono inviate alle competenti Commissioni

parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, , lettera o) e lettera p).

"Art. 33-quater

(Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 33-

bis, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, anche sulla base delle attività di cui medesimo articolo 33-bis, elabora un Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello

di efficienza delle stesse Amministrazioni.

- 3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:
- a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza
- e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
- b) propone gli indicatori di performance da adottare;
- c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b)

verificabili ex-post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di

spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse

su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati;

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio di ciascun triennio

ed è inviato al Parlamento.".

Consequentemente:

sostituire le parole: "Capo IV " con le altre: "Capo V";

all'articolo 34, comma 2, lettera g), dopo le parole: "ai fini gestionali" aggiungere le seguenti: "e di

rendicontazione".

34.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "quanto previsto all'articolo 2", aggiungere le parole: "riguardo l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

34.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "Amministrazioni centrali"con le altre:

"Amministrazioni

dello Stato" e le parole: "coerenti con quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f)" con le altre:

"semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio".

34.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio" con le

altre: "gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi".

34.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera i), sostuire la parola: "razionalizzazione" con la parola: "accorpamento".

34.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera I), sopprimere le parole: "eliminazione del disegno di legge di assestamento

delle previsioni del bilancio dello Stato e".

34.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: "due"con la parola: "tre".

34.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera q), aggiungere dopo le parole: "ai fini conoscitivi" le altre: "in via sperimentale,".

34.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera q) sostituire le parole: "funzionali e" con la parola: "funzionale" ed aggiungere

alla fine della lettera le parole: ", con conseguente elaborazione dello Stato patrimoniale, del Conto

economico e della Nota integrativa.".

Conseguentemente sopprimere la lettera t).

34.9

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente lettera: "u-bis) la progressiva eliminazione,

entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere di contabilità speciali

o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di

somme che erano originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 25 novembre 1971, e

successive modifiche ed integrazioni, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in

conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti

imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite.".

34.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera v), aggiungere dopo la parola: "programma" le altre: "o tipologia di entrata".

34.11

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere infine la seguente: "v-bis. Previsione della possibilità di

identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma

dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle

regioni.".

34.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere infine la lettera: "v-ter. Revisione sia per l'entrata che

per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione

richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli, tale

da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente

individuabile.".

34.13

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma I sono trasmessi alla Camera dei deputati e

al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e

con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni

dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal

governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati

della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.".

38.1

II RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: "di cui al"inserire le parole: "decreto del" e sostituire il numero: "393"con: "398".

40.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

"Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere di fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di

soggetti ed organi comunque riferibili alla Amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove

non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato."

41.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: ", nonché ai fini della elaborazione del Rapporto

di cui all'articolo 33-quater".

41.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: "per via telematica" dopo la parola:

"condivisione"e

aggiungerle dopo la parola: "acquisizione".

41.3

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere infine il seguente comma: "1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al

comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi

sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che

comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.".

42.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

All'articolo 42, al comma 1, dopo le parole: "contabilità di Stato" inserire le seguenti: "nonché in

materia di tesoreria".

42.2

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*ter*. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi

siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche

in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione,

i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo.

1-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo

può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 1-bis, disposizioni integrative e correttive

dei decreti medesimi.".

44.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

Rub. 1

IL RELATORE

Nella rubrica sostituire la parola: "revisione" con l'altra: "valutazione".

Tit. 1

Sostituire il Titolo della legge con: "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Coord. 1

IL RELATORE

Ovunque ricorra dopo la parola: "decisione" sopprimere la parola: "quadro".

Coord. 2

IL RELATORE

All'articolo 16, comma 8, primo periodo, sostituire la parola: "inderogabili" con le seguenti: "non

rimodulabili".

Coord. 3

IL RELATORE

All'articolo 34, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "non inderogabili" con la seguente: "rimodulabili".